

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
UNIVERSITÀ DI ROMA “SAPIENZA”**

PROVA SCRITTA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Nel corso del 2005 un Ente locale svolgeva una gara informale tra diversi istituti bancari al fine di selezionarne uno cui attribuire l'incarico per l'organizzazione di un programma di emissioni obbligazionarie e per il collocamento sul mercato della prima emissione obbligazionaria da effettuarsi nell'ambito di tale programma.

All'esito della procedura comparativa, veniva selezionata l'offerta presentata congiuntamente dagli Istituti Alfa, Beta e Gamma con le quali, quindi, veniva concluso il contratto.

In data 12.06.2006, le banche incaricate presentavano il progetto di un'emissione obbligazionaria c.d. “*bullet*”, cioè con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Il progetto veniva valutato favorevolmente dall'Ente che, con delibera di Giunta del 2 agosto 2006, decideva di approvare un'emissione obbligazionaria articolata in due *tranches*, stabilendone le condizioni e gli importi massimi, individuando, altresì, per eventuali successive operazioni in derivati, gli stessi istituti bancari Alfa, Beta e Gamma.

Successivamente, la Regione e gli istituti bancari in tal modo selezionati per l'organizzazione ed il collocamento sul mercato della prima emissione obbligazionaria, concordavano di affiancare ai due prestiti la stipula di contratti derivati al fine sia di consentire l'accantonamento periodico delle somme necessarie al rimborso alla scadenza, sia di disporre delle risorse necessarie a pagare le cedole, proteggendo così, per un verso, l'emittente dalle fluttuazioni dei tassi di interesse e, per altro, gli istituti bancari dal rischio di default dello Stato.

Nel corso del 2011, l'Ente locale aveva maturato la convinzione dell'illegittimità dei contratti derivati posti in essere, per violazione sotto diversi profili della normativa vigente, per l'inidoneità a realizzare un contenimento del costo dell'indebitamento e quindi a coprire il rischio, per l'esistenza di costi impliciti e la violazione da parte delle banche degli obblighi di corretta e completa informazione, con pregiudizio dell'interesse pubblico ad evitare ulteriori esborsi fortemente lesivi dell'equilibrio finanziario regionale, prevalente sul sacrificio imposto alle banche.

Su dette basi, l'Ente procedeva ad annullare d'ufficio la citata deliberazione di Giunta del 2 agosto 2006.

Assunte le vesti del difensore degli istituti di credito, rediga il candidato motivato parere in merito alle possibili azioni giudiziali da esperire, concentrandosi, in particolare, sui profili inerenti la giurisdizione (anche tenendo conto del tenore della clausola contrattualmente prevista di devoluzione delle eventuali controversie al giudice inglese) e sul rapporto tra il potere di autotutela e la stipula del contratto.